



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie




Centro Regionale
Epidemiologia Veterinaria
Regione Veneto

Laboratorio Nazionale di Riferimento
Malattia di Newcastle

MANUALE OPERATIVO IN CASO DI MALATTIA DI NEWCASTLE

Schema del Piano di Emergenza predisposto ai sensi dell'art. 21 comma 1, del DPR 15 novembre 1996, n. 657 concernente: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle".



INDICE

PREMESSA

1 ATTIVAZIONE - ACCESSO

1.1 Segnalazione

1.2 Accesso

2 ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

2.1 Prime informazioni

2.2 Indagine clinica

2.3 Prelievo campioni ed invio

2.4 Indagine epidemiologica

2.5 Prelievo di campioni collaterali

3 USCITA

3.1 Uscita

4 CONFERMA DI MALATTIA DI NEWCASTLE

4.1 Conferma

5 ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE

5.1 Introduzione

5.2 Materiale e personale

5.3 Procedura per l'abbattimento

5.4 Distruzione degli animali

5.5 Trasporto

5.6 Disinfezioni

6 DISTRUZIONE/DECONTAMINAZIONE MATERIALI

6.1 Introduzione

6.2 Pollina

6.3 Uova, derivati delle uova

6.4 Paglia

6.5 Mangimi

7 DISINFEZIONI TERMINATO L'ABBATTIMENTO

7.1 Prima fase

7.2 Procedura per la pulizia e la disinfezione di un'azienda infetta

7.3 Principali disinfettanti idonei nei confronti del virus della malattia di Newcastle

8 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

8.1 Zona di protezione

8.2 Zona di sorveglianza

8.3 Prove rapide per individuare gli anticorpi dei virus della malattia di Newcastle

8.4 Prelievo di tamponi cloacali in allevamenti a rischio di infezione

ALLEGATI

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce un protocollo operativo che disciplina le modalità comportamentali del veterinario ufficiale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Detto protocollo si applica alla malattia di Newcastle.

1 ATTIVAZIONE - ACCESSO

1.1 Segnalazione

Al momento della segnalazione di sospetto di malattia di Newcastle, il veterinario ufficiale identifica colui che ha effettuato la segnalazione.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- A) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- B) presenza di persone ed automezzi;
- C) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone;
- D) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione.

All'obbligo della segnalazione è tenuto anche il veterinario libero professionista o comunque operante nell'azienda che deve segnalare tempestivamente il sospetto al veterinario ufficiale nonché fornire, per quanto possibile, le informazioni di cui ai precedenti punti A e seguenti; lo stesso deve nel contempo adottare, nell'attesa dell'intervento del veterinario ufficiale, tutte quelle iniziative atte ad impedire la diffusione della malattia.

Il veterinario ufficiale impartisce istruzioni atte a bloccare la movimentazione di persone, animali e cose nell'allevamento sospetto, ed inoltre:

- avvisa la sede centrale o la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio;
- avvisa il responsabile del servizio veterinario;
- provvede a recuperare il kit n° 1 (vedi punto 3.1) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile informandola sui disinfettanti idonei in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena necessario (fondatezza del sospetto);
- qualora non si trovasse già nell'allevamento, vi si reca avendo l'accortezza di parcheggiare la propria vettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza.

1.2 Accesso

L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento. Si deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio di vestiti, un contenitore di cartone o di idoneo materiale impermeabile, 2 sacchi di plastica capienti, idonea soluzione di disinfettante (vedi punto 7.3) e un paio di guanti in lattice.

Il rimanente materiale del kit n° 1 deve essere portato al seguito in quanto utile per le operazioni da effettuare all'interno dell'allevamento.

Il veterinario ufficiale, raggiunto l'allevamento, provvede a:

- impartire disposizioni scritte atte ad impedire la diffusione della sospetta infezione: sequestro fiduciario (allegato 1);
- acquisire dal personale presente in azienda un'impegnativa scritta (allegato 2) a non avere contatti per 7 giorni con animali di specie recettive;

- individuare i punti di accesso in allevamento per potere organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi in uscita;
- individuare i punti idonei per il lavaggio e la disinfezione del personale in uscita;
- organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi e del personale in uscita secondo le seguenti modalità:

per la disinfezione dei mezzi destinati ad uscire dall'azienda si deve individuare un luogo ove le acque di lavaggio non defluiscano in corsi d'acqua. Si deve provvedere alla disinfezione esterna e ove possibile, interna dei mezzi che devono lasciare l'azienda per provata necessità secondo le modalità previste dall'apposito protocollo. Il veterinario ufficiale dà istruzioni affinché il personale in uscita dall'azienda si lavi e disinfetti le parti esposte, si lavi e disinfetti le scarpe e provveda, ove sia possibile, ad indossare tute. Il personale suddetto si impegna formalmente a lavare immediatamente il vestiario indossato in allevamento una volta raggiunta la propria abitazione.

Lo stesso veterinario ufficiale presente in allevamento non deve visitare altri allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 7 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

Il veterinario dell'IZS incaricato di recarsi nell'allevamento sospetto porta con se il kit n° 2 e, se possibile, dovrebbe essere accompagnato da un tecnico il quale funge da addetto al trasporto e comunque non deve entrare in allevamento, ma attendere nei pressi dell'autovettura al fine di poter recapitare nel più breve tempo possibile i campioni prelevati.

L'autovettura deve essere parcheggiata distante dall'allevamento. L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento. Il veterinario IZS deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio dei vestiti, il contenitore di idoneo materiale impermeabile e il contenitore isotermico per il trasporto dei campioni, del disinfettante, 2 paia di guanti in lattice, 5 sacchi di plastica autoclavabile e 5 sacchi neri.

Il rimanente materiale viene portato in allevamento in quanto utile per i prelievi.

Salvo che nei casi di ulteriori fondati sospetti, segnalati dal veterinario ufficiale, il veterinario IZS coinvolto nell'accertamento ha cura di non visitare per altri motivi allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 7 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

2 ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

2.1 Prime informazioni

Il veterinario ufficiale e il veterinario IZS provvedono alla:

- identificazione preventiva delle strutture e dei reparti che compongono l'allevamento (topografia dell'allevamento);
- identificazione preventiva del reparto o del capannone dove è segnalato il sospetto;
- identificazione delle persone addette;
- raccolta ed annotazione delle informazioni anamnestiche.

2.2 Indagine clinica

Scopo dell'indagine clinica è quello di definire la situazione sanitaria di tutto l'allevamento, di individuare sia i casi di malattia che quelli sospetti, onde acquisire informazioni complete e dettagliate per l'indagine epidemiologica.

Tale indagine va svolta metodicamente su tutte le specie di volatili presenti (art. 2, comma 2, lettera a) DPR 3 marzo 1993 n. 587, e successive modifiche) nonché uccelli corridori o ratiti, piccioni viaggiatori ed altri uccelli tenuti in cattività, iniziando dalle strutture/reparti più distanti da quella sede di sospetto. Particolarmente importante risulta la raccolta di informazioni inerenti i piani

vaccinali in atto, o pregressi, con prodotti registrati o stabulogeni, da riportare nella scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

In caso di specie POLLO (broiler, galline da cova e da deposizione), TACCHINO, FAGIANO, STARNA, PERNICE, QUAGLIA ed altri galliformi:

effettuare una accurata visita clinica su soggetti che presentano sintomatologia di ordine generale oppure specifica della malattia sospetta e registrare la percentuale orientativa dei soggetti sani, ammalati e morti e le caratteristiche cliniche della malattia sulla apposita scheda (allegato 6).

In caso di specie OCA, ANATRA ed altri anseriformi:

effettuare una visita clinica (anche se probabilmente questi soggetti non mostreranno alcun sintomo clinico) e registrare i dati come indicato sopra.

2.3 Prelievo campioni ed invio

Nel caso di malattia di Newcastle obbligatoriamente il prelievo deve comprendere tamponi cloacali o tratti di intestino *in toto*. Inoltre è opportuno prelevare organi respiratori (polmoni e trachee). In considerazione delle eventuali difficoltà che si possono riscontrare in campo nell'effettuazione dei prelievi, è anche possibile far recapitare alcuni animali interi presso il laboratorio diagnostico nel rispetto delle misure di biosicurezza.

E' anche opportuno prelevare campioni di sangue nella fase acuta e a distanza di 2-3 settimane per la ricerca degli anticorpi. Il prelievo di campioni va effettuato utilizzando il materiale disponibile e descritto nel kit n° 2 seguendo il protocollo di cui all'allegato 7. I campioni devono inoltre pervenire, nel minor tempo possibile, allo Zooprofilattico scortati dal modello di invio campioni di cui all'allegato 8.

I campioni prelevati dai focolai devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica avendo cura di non mischiare gli apparati. I campioni vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica per alimenti (confezionandoli in doppio involucro sigillato) Gli animali morti (interi) possono essere inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani o autoclavabili) anch'essi in doppio involucro sigillato.

I campioni da esaminare in laboratorio devono essere messi in una capiente scatola di polistirolo contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni durante la stagione estiva. terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere portati in prossimità della zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti e dove è presente la stazione mobile di disinfezione, quindi disinfettati esternamente.

La scatola di polistirolo va posta nel contenitore isotermico per il trasporto al laboratorio.

A questo punto l'addetto al trasporto deve aprire il contenitore isotermico o frigo da trasporto e il veterinario IZS deve immettere il contenitore contenente gli organi facendo attenzione a non toccare le pareti esterne dello stesso.

L'addetto al trasporto deve quindi chiudere il contenitore isotermico in maniera sicura e partire per la destinazione prefissata, senza tappe intermedie durante il trasporto.

2.4 Indagine epidemiologica

Il veterinario IZS con il veterinario ufficiale devono eseguire l'indagine epidemiologica e compilare in maniera esaustiva il protocollo d'indagine epidemiologica in un focolaio di malattia di Newcastle (allegato 6).

Norme di compilazione ed indicazione sommaria delle fonti dei dati

PAGINA 1

- Sospetto n° - il numero è composto da: sigla provincia, n° ISTAT del comune, n° progressivo del sospetto in provincia, da compilarli a carico del veterinario IZS;
- Conferma n° - a carico del Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di Newcastle;
- Codice allevamento – indicare il codice di identificazione aziendale (ex DPR 317/96) attribuito all'azienda dalla ASL di competenza (da riportare obbligatoriamente);
- Conduttore - nel caso in cui il proprietario non si occupi in prima persona dell'allevamento ma deleghi la gestione ad altra persona, indicare le generalità di quest'ultima;
- Veterinario aziendale - indicare il nome del veterinario che normalmente viene interpellato nel caso di problemi sanitari in allevamento;
- Indirizzo produttivo “linea uova da consumo” - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di galline ovaiole leggere e di pollastre anche gli allevamenti da riproduzione finalizzati alla produzione di pulcini destinati alla carriera di ovaiole leggere;
- Indirizzo produttivo “linea volatili da carne” - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di broiler ed agli svezzatori di pollame da ingrasso, quelli da riproduzione e di pollastre finalizzati alla produzione di pulcini da carne;
- Tipologia:
 - selezione (*riproduttori grandparent*): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
 - moltiplicazione (*riproduttori parent*): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
 - pollastre/allievi: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
 - pollame da carne (es. *broiler*): un allevamento in cui viene allevato pollame per la esclusiva produzione di carne;
 - ovaiole da consumo: un allevamento in cui viene allevato pollame per la produzione di uova da consumo;
 - centro di svezzamento: allevamenti che allevano pulcini e pulcinotti per la vendita agli allevamenti rurali in ambito locale.

PAGINA 2

Specie presenti e consistenza - Pollame appartenente alle diverse specie (pollo, tacchino, faraona, anatra, piccione, fagiano, oca, quaglia, pernice ecc.), allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento (Art. 2, comma 2, lettera a), DPR 3 marzo 1993 n. 587 e successive modifiche), nonché uccelli corridori o ratiti, piccioni viaggiatori ed altri uccelli tenuti in cattività presenti in allevamento al momento del sopralluogo. Si raccomanda al compilatore di fornire in modo preciso tutti i dati relativi in quanto di questi ci si avvarrà in sede di indennizzo all'allevatore.

PAGINA 4

Disegnare uno schizzo della pianta dell'allevamento indicando topograficamente tutte le strutture che lo compongono ed evidenziando i luoghi dove sono stati rinvenuti gli ammalati durante l'indagine clinica, specificando anche i corsi d'acqua, strade etc. nelle immediate vicinanze.

PAGINE 5-8

Dati sui movimenti - Si presuppone che, sulla base dei sintomi e delle lesioni anatomopatologiche riscontrate, il numero di animali ammalati e loro disposizione nell'allevamento ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte durante l'indagine clinica ed epidemiologica, si sia risaliti ad una data presunta di inizio della malattia nella sua evidenza clinica. A tale data vanno aggiunti i 20 giorni antecedenti.

Movimenti di animali - Si ricorda che bisogna risalire, nella descrizione dei movimenti di animali, dalla data presunta di inizio malattia aggiunti i 20 giorni antecedenti.

Le fonti di dati a cui si può accedere sono rappresentate oltre che dalle dichiarazioni dell'allevatore:

- dai modelli 4 di trasporto animali;
- dalle bolle di accompagnamento del trasporto animali, alimenti etc.

Si raccomanda di compilare gli schemi in maniera esaustiva.

PAGINA 9

Movimento di persone - Si devono intendere sia le visite nell'allevamento sospetto che le visite di persone dell'allevamento sospetto ad altri allevamenti, ivi comprese le visite di veterinari libero-professionisti.

PAGINE 10-11

Movimento di automezzi - Indicare tutti gli altri autoveicoli oltre quelli utilizzati per il trasporto animali, che periodicamente od occasionalmente sono venuti in contatto con l'allevamento sospetto, indipendentemente dalla natura del trasporto.

PAGINE 12-13

Contatti indiretti con altri allevamenti avicoli - Da rilevare i possibili contatti indiretti avvenuti nei 20 giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi clinici. Da segnalare i possibili contatti che possono aver consentito la diffusione dell'infezione ad altre aziende nel periodo a rischio.

PAGINA 14

Tipo alimento - indicare gli alimenti utilizzati nell'allevamento sospetto, specificando il metodo di approvvigionamento.

Utilizzo di intrugli - se l'alimento fosse prodotto in azienda indicare l'eventuale utilizzo di intrugli (art. 2, comma 1, lettera d), DPR 657/96: "*rifiuti solidi e liquidi provenienti da cucine, ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni*") e la loro provenienza.

PAGINA 15

Altri allevamenti avicoli dello stesso proprietario – Inserire le informazioni relative ad eventuali altre aziende avicole gestite dal proprietario/detentore del focolaio o da suoi familiari.

PAGINE 16-17

Allevamenti ubicati in prossimità del focolaio - indicare gli allevamenti presenti nelle vicinanze dell'allevamento sospetto, in un area di circa 1 Km di raggio.

PAGINA 18

Tabella di mortalità aziendale – riportare i dati relativi alla mortalità riferiti alle 6 settimane precedenti l'anno dei sintomi clinici.

Anamnesi patologica - deve riguardare gli animali rinvenuti ammalati durante la visita clinica con particolare attenzione agli animali con sintomi e lesioni più vecchie.

Inizio sintomatologia clinica - dai sintomi e dalle lesioni riscontrate, dai dati epidemiologici ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte stimare la data presunta di inizio della malattia.

Sintomi osservati dal proprietario - riportare le dichiarazioni.

PAGINA 20

Osservazioni - Scrivere le impressioni personali o altre informazioni ritenute interessanti.

Il protocollo di indagine epidemiologica e gli altri supporti cartacei vanno decontaminati immettendoli in un sacchetto di plastica al cui interno è stato riposto un batuffolo di cotone imbevuto di idoneo disinfettante. Le pareti esterne del sacchetto vanno successivamente decontaminate all'uscita con idoneo disinfettante.

L'indagine epidemiologica va inviata via fax al Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di Newcastle, al Ministero della Sanità, dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria ed ai rispettivi osservatori epidemiologici regionali veterinari competenti per territorio.

2.5 Prelievo di campioni collaterali

A corredo dell'indagine epidemiologica, soprattutto quando vi siano motivi che richiedano un approfondimento della stessa, si deve procedere al prelievo di tamponi cloacali e/o campioni di sangue come riportato al punto 8.3

3 USCITA

3.1 Uscita

Finita la visita dell'allevamento i sanitari provvedono ad una prima disinfezione personale e della tuta che indossano, nel luogo in cui è avvenuto il cambio dei vestiti.

Qualora, a seguito delle precedenti indagini messe in atto, il sospetto risulti fondato si procede come di seguito:

- disinfezione dello strumentario utilizzato e riciclabile che viene raccolto nel sacco, destinato alla successiva sterilizzazione;
- raccolta di tutto il materiale utilizzato non disinfettabile (ad esempio materiale cartaceo da riutilizzare) in sacchetti di plastica trasparenti;
- raccolta delle tute o di qualsiasi altro materiale destinato alla distruzione, nell'apposito sacco di plastica che, al momento, rimane nell'allevamento.

Il veterinario ufficiale e quello dell'IZS si recano utilizzando l'automobile, comunque disinfettata esternamente, alla Sezione dell'IZS dove si provvede alla disinfezione interna dell'auto nonché di tutti i materiali al seguito. In applicazione alla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria il responsabile del servizio veterinario, avendo acquisito elementi tali da poter formulare sospetto di malattia di Newcastle ne dà immediata e contestuale comunicazione all'autorità sanitaria regionale ed al Ministero della Sanità - dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, mediante fax o telegramma.

KIT n° 1 al veterinario ufficiale

1) Documenti amministrativi:

- a) istruzioni scritte per l'allevatore con sequestro fiduciario dell'allevamento (allegato 1);
- b) dichiarazione d'impegno (allegato 2);
- c) scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

2) Materiali in un contenitore o polistirolo:

- a) 2 tute intere del tipo a perdere;
- b) 5 paia di calzari del tipo a perdere;
- c) 2 paia di guanti in gomma e 5 paia di guanti in lattice;
- d) copricapo e mascherina del tipo a perdere;
- e) 1 confezione di salviette monouso;
- f) 5 barattoli a chiusura ermetica
- g) 5 sacchi in plastica tali da avere resistenza ed impermeabilità;
- h) 1 torcia o pila;
- i) disinfettante per uso personale;
- j) 2 penne a sfera ed un blocco note;
- k) 100 siringhe da 2,5 ml con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);
- l) 100 sacchetti in plastica "per alimenti";
- m) 2 paia di forbici chirurgiche;
- n) 2 paia di pinze da 20 cm;
- o) 1 rotolo di carta gommata (tesa);
- p) 1 pennarello;
- q) 1 capiente contenitore in polistirolo;
- r) 5 siberine congelate;
- s) 1 rotolo di scotch da pacchi.

KIT n° 2 in dotazione al veterinario IZS

- a) 1 scatola di polistirolo per contenere le siberine, i flaconi e/o il contenitore ermetico per organi;
- b) 2 pinze a manina sterili;
- c) 2 pinze a dente di topo sterili;
- d) 2 pinze dritte sterili;
- e) 2 paia di forbici chirurgiche;
- f) 1 coltello;
- g) rotolo di carta gommata (tesa);
- h) 100 siringhe con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);
- i) 50 tamponi sterili;
- j) 50 provette con terreno di trasporto per indagini virologiche;
- k) 1 rotolo di scotch da pacchi;
- l) 10 barattoli a chiusura ermetica
- m) 10 sacchetti di plastica autoclavabili;
- n) 2 tute monouso impermeabili con cappuccio;
- o) 2 mascherine;
- p) 2 paia di soprascarpe in gomma;
- q) 2 paia di guanti in gomma;
- r) 2 paia di guanti in lattice;
- s) 10 sacchi di plastica nera;
- t) 50 elastici lunghi;

- u) 1 spruzzatore con disinfettante specifico per l'infezione sospetta (vedi punto 7.2);
- v) 1 contenitore isotermico in materiale plastico;
- z) 1 scatola in materiale impermeabile per contenere il tutto.

4 CONFERMA DI MALATTIA DI NEWCASTLE

4.1 Conferma

In caso di focolaio primario, ottenuta la conferma di laboratorio di malattia di Newcastle, scattano le procedure d'emergenza atte all'estinzione del focolaio e al controllo dell'infezione nell'area colpita.

Il veterinario ufficiale deve attivare l'unità mobile di disinfezione: quest'ultima si deve recare nel focolaio, posizionandosi all'entrata dell'area dell'allevamento; il luogo dove deve operare rappresenta la linea di demarcazione tra l'area infetta e l'esterno, e solo in quel punto si può accedere/uscire dall'allevamento infetto, previa autorizzazione ed opportune precauzioni preventivamente stabilite a seconda del tipo di movimento.

In linea di massima tutti i movimenti vanno drasticamente ridotti all'essenziale, permettendo solo quelli necessari per effettuare le operazioni nell'allevamento infetto.

Qualsiasi persona prima di uscire dall'allevamento deve cambiarsi completamente i vestiti, previa doccia.

Le sole persone che possono accedere all'allevamento sono quelle ivi abitanti e le appartenenti alle varie squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio.

Si precisa che chiunque entri nel focolaio deve impegnarsi a non visitare altri allevamenti, per almeno 7 giorni dall'ultimo contatto con l'allevamento infetto, non deve possedere animali delle specie avicole e prima di entrare deve cambiarsi completamente i vestiti utilizzando quelli all'uopo destinati.

In attesa della diagnosi di laboratorio, il veterinario ufficiale deve attivare comunque l'unità mobile di disinfezione e per via diretta o indirettamente attraverso il dirigente di area, deve allertare tutte le squadre necessarie per l'estinzione dell'eventuale focolaio e più precisamente:

- squadra per il carico degli animali;
- ruspisti (nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse);
- automezzi per il trasporto;
- squadra di disinfezione.

Comunque si sia pervenuti alla conferma di malattia di Newcastle il veterinario responsabile di area deve attuare una serie di atti formali predisponendo i seguenti adempimenti:

- telefax al Sindaco del comune territorialmente competente, al Direttore generale della ASL, al Ministero della Sanità e all'Assessorato regionale alla sanità, di denuncia di malattia infettiva utilizzando il modello previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ordinanza di sequestro ed abbattimento (allegato 3);
- ordinanza di Zona di Protezione (allegato 4);
- ordinanza di Zona di Sorveglianza (allegato 5);
- delibera di pagamento indennizzo.

In caso di conferma di malattia nei piccioni viaggiatori o in uccelli tenuti in cattività devono essere trasmessi i dati di cui all'allegato VI, DPR 657/96 al Ministero della Sanità.

Inoltre deve informare direttamente via breve (fax o telefonica):

- polizia;
- carabinieri;

- guardia di finanza;
- enti o associazioni interessate;
- perito iscritto al tribunale per la stima (ove previsto).

5 ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE

5.1 Introduzione

I principi da rispettare nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali componenti l'allevamento infetto sono quelli della rapidità dell'azione e della garanzia della minor dispersione possibile di virus nell'ambiente, considerando fra l'altro il possibile contatto di uccelli selvatici (principalmente passeriformi) con le strutture infette. Pertanto le operazioni di abbattimento, rimozione degli animali e delle deiezioni e le operazioni di disinfezione devono essere compiute con le porte e finestre dei ricoveri o capannoni il più possibile chiuse, al fine di impedire agli uccelli selvatici di entrare e successivamente di riuscire dai luoghi contaminati. Tali pratiche devono inoltre prevedere lo stordimento, al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, e una morte immediata.

In quest'ottica è preferibile utilizzare il metodo di distruzione delle carcasse che offra le maggiori garanzie di sicurezza. E' preferibile quindi ricorrere all'infossamento a patto che le condizioni idrogeologiche lo permettano e non impongano una movimentazione di carcasse in condizioni di non sufficiente biosicurezza a distanze relativamente lunghe, con possibile compromissione della sicurezza di altri allevamenti.

E' sconsigliato l'incenerimento in loco su pira per problemi ambientali. L'incenerimento può essere operato solo in apposite strutture, ove siano presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione di carcasse, muniti di postcombustori per l'incenerimento dei fumi di scarico.

Si può inoltre ricorrere all'utilizzo di impianti di termodistruzione per materiali ad alto rischio (D.Lgs. 508/92).

Tutto il personale che prende parte alle varie operazioni non dovrebbe possedere animali della specie avicole, ma soprattutto non deve visitare luoghi in cui siano presenti animali recettivi, durante i lavori per 7 giorni dopo l'ultimo contatto con le aree infette.

Di seguito vengono fornite indicazioni di massima da adattare ad ogni singola realtà operativa.

5.2 Materiale e personale

- Paletti di legno e nastro in materiale plastico a strisce bianche e rosse per recintare il perimetro dell'allevamento e le vie di accesso all'allevamento medesimo;
- punto/i di disinfezione (c.f.r. il capitolo sulle disinfezioni);
- punti di illuminazione per il lavoro notturno;
- personale: per ogni allevamento deve essere presente almeno un veterinario (meglio se è la stessa persona che ha visitato l'allevamento nella fase di sospetto);
- gli operatori è meglio che consumino i pasti prima di ogni turno di lavoro fuori dall'allevamento;
- evitare che gli operatori lavorino in condizioni di eccessivo affaticamento;
- in caso di trasporto delle carcasse fuori dall'allevamento bisogna calcolare che in media un container a tenuta stagna del tipo di quelli impiegati per il trasporto dei rifiuti ad alto rischio ha una portata pari a circa 80 q.li in peso di carcasse. Il tutto va rapportato alla distanza dal punto di distruzione ed ai tempi di percorrenza previsti;
- predisporre il tracciato che gli automezzi adibiti al trasporto carcasse devono seguire per raggiungere il punto di distruzione, identificando le vie a minor traffico che attraversano zone a minor densità di allevamenti avicoli, tenendo conto che il tempo di percorrenza deve essere il più breve possibile;

- predisporre che gli automezzi, nel trasporto delle carcasse, viaggino scortati da vigili urbani o polizia o carabinieri. Le forze dell'ordine devono rimanere al di fuori dell'area identificata come infetta;
- idonei contenitori per la raccolta del materiale da disinfettare o da distruggere;
- farmaci o gas per la soppressione degli animali;
- prodotti per la sedazione degli animali;
- prodotti per lo stordimento degli animali;
- strumentazione per l'eventuale contenimento degli animali;
- almeno due stazioni mobili di disinfezione;
- escavatore o trivelle per posizionare saldamente al terreno i transennamenti.

5.3 Procedura per l'abbattimento

Il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 recante norme per l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, disciplina le procedure che devono essere applicate per lo stordimento e l'abbattimento degli animali delle diverse specie. In particolare l'Allegato E regola i metodi ammessi nel quadro della lotta contro le malattie.

Con specifico riferimento alle specie avicole sono ammessi i seguenti metodi di stordimento ed abbattimento (allegato Ce G del DLgs 333/98):

- Elettronarcosi con bagni d'acqua
- Decapitazione e dislocazione del collo
- Esposizione al biossido di carbonio
- Cassone a vuoto
- Dispositivi meccanici (pulcini ed embrioni)

L'allegato E dispone inoltre che l'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 dello stesso decreto, possa autorizzare l'utilizzo di altri metodi di abbattimento.

Vengono di seguito descritti metodi comunemente utilizzati per l'abbattimento di volatili in caso di epizootie.

- Per la soppressione di piccoli gruppi di volatili (allevamenti di tipo familiare) è consigliabile l'iniezione intrapolmonare di farmaci costituiti dall'associazione di narcotico, curarico ed anestetico con i quali si ottiene una morte in pochi secondi senza sofferenza (0,6 ml/Kg). Si ricorda che il metodo che prevede la lussazione delle vertebre cervicali è vietato.
- Per gruppi numerosi sono invece consigliati metodi di massa che prevedono l'utilizzo di gas o ipnotici per lo stordimento e la successiva morte per asfissia. Gli animali possono essere
- soppressi all'interno del capannone (unità ad aerazione forzata) oppure utilizzando un container a tenuta stagna del tipo di quelli impiegati per il trasporto dei rifiuti ad alto rischio (D.Lgs. 508/92). L'immissione di gas all'interno del container può essere effettuata collegando le bombole al tubo di scarico delle acque di raccolta del gruppo refrigerante, facendo fuoriuscire l'aria sostituita dal gas da un'ulteriore valvola posta sopra il gruppo refrigerante. Il numero di capi per m³ di gas utilizzato non dovrebbe superare il numero di 150 (peso medio 1,8 Kg).

Vengono di seguito riportati i gas più comunemente impiegati e il modo d'impiego.

Anidride carbonica (CO₂) 17,5 Kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti, la morte avviene in 15 minuti.

Monossido di carbonio (CO) 8 Kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti e la morte avviene in circa 15 minuti.

Acido cianidrico (HCN) 3 Kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti e la morte avviene in circa 4 minuti. Da utilizzare con molta cautela in quanto **estremamente tossico**.

Alfa-cloralose, miscelata al mangime con dosaggi dal 2% al 6%: provoca lo stordimento in 60 minuti, provocando la successiva morte per anossia chiudendo gli animali in sacchi di plastica.

Fenobarbital sodico, miscelato all'acqua di bevanda (80 mg in 55 ml): provoca lo stordimento in 4 ore. La morte la si provoca come al punto precedente.

5.4 Distruzione degli animali

a. Eliminazione per infossamento

L'allestimento della fossa per il sotterramento delle carcasse deve essere iniziato il più presto possibile, non appena confermata la diagnosi. Il luogo prescelto deve possibilmente essere individuato nelle immediate vicinanze dell'insediamento infetto o il più vicino possibile, preferibilmente lontano da centri abitati. La fossa deve essere larga almeno due metri e profonda almeno due. A questa profondità sono necessari almeno 1,3 m² di superficie ogni 300 capi di circa 1,8 Kg di peso. Nel caso fosse possibile scavare più in profondità (3,6-6 metri) il numero di capi per m² può essere raddoppiato per ogni ulteriore metro di profondità della fossa. Una volta terminate le operazioni di infossamento le carcasse e/o il materiale infossato vanno ricoperti di calce viva prima di ricoprire la buca. La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale. Tutto il materiale non disinfettabile (es. legno, cartone etc.) va infossato con gli animali.

b. Eliminazione in impianti di rendering

Nel caso del trasporto di carcasse ad impianti di trasformazione od incenerimento si devono utilizzare camion con cassoni, possibilmente scarrabili, completamente stagni (compreso coperchio). Non devono mai essere trasportati animali vivi.

La distruzione operata in impianti di trasformazione per la produzione di farine di carne è ammissibile a patto che il trattamento avvenga, previo sminuzzamento delle carcasse, ad una temperatura di almeno 120° C per mezz'ora. Opportuni controlli di ciclo devono essere previsti, almeno verifiche sulla non infettività del prodotto finito. Tali impianti devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- le vie di accesso agli impianti devono essere pavimentate in cemento (porre massima attenzione agli scoli);
- il luogo dove viene operato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come platee di accesso di trituratori o bocche del forno inceneritore, deve essere coperto e pavimentato e l'accesso deve essere chiudibile;
- all'entrata delle platee deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione, posto nell'interno;
- un altro punto di lavaggio e disinfezione deve essere posto all'entrata dello stabilimento;
- le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori degli allevamenti infetti;

- la normale attività dell'impianto viene sospesa per tutto il periodo necessario alla distruzione delle carcasse;
- prima della ripresa dell'attività commerciale e dopo accurate disinfezioni devono essere fatti dei campioni concordati con il Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di Newcastle.

5.5 Trasporto

Il trasporto delle carcasse degli animali abbattuti deve avvenire a mezzo contenitori a tenuta stagna e con chiusure ermetiche.

L'autista del mezzo deve evitare di scendere dalla cabina o, se deve farlo, deve indossare tuta e calzari a perdere prima di scendere; risalendo deve aver cura di depositare i vestiti monouso indossati prima di prendere posto alla guida.

5.6 Disinfezioni

All'ingresso dell'allevamento è posizionata la stazione mobile di disinfezione che provvede a disinfettare tutti gli automezzi che escono dall'allevamento.

Il personale all'entrata deve cambiarsi completamente i vestiti, indossando quelli all'uso destinati.

Il personale terminato il lavoro deve cambiarsi completamente i vestiti ed effettuare una doccia molto accurata nel punto mobile docce (eventualmente è possibile richiederlo all'esercito).

Durante le fasi di carico le carcasse vanno irrorate con idoneo disinfettante mano a mano che vengono disposte nei cassoni.

Ultimate le operazioni di carico, l'automezzo deve essere disinfettato con estrema cura prima di lasciare l'area infetta, in particolare ruote, cassone e parti inferiori della scocca; è importante lasciare sgocciolare l'automezzo prima di uscire dall'area infetta.

Nel punto di scarico delle carcasse l'automezzo deve essere lavato e disinfettato, compreso l'interno dei cassoni, operazione eseguita dalla stazione di disinfezione posta all'interno delle platee; fuoriuscito il camion da questa area, l'ambiente viene disinfettato. Il camion viene nuovamente disinfettato esternamente nel punto di disinfezione posto all'entrata dello stabilimento.

Per quanto riguarda le disinfezioni dell'allevamento, terminati gli abbattimenti, attenersi alle indicazioni riportate nell'apposito capitolo.

6 DISTRUZIONE/DECONTAMINAZIONE MATERIALI

6.1 Introduzione

Il materiale non disinfettabile presente in allevamento, deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipo specifico.

I principali materiali da prendere in considerazione sono:

- pollina
- uova
- derivati delle uova
- paglia
- mangime ed altri alimenti
- piume
- plateau per le uova
- farmaci, presidi immunizzanti

6.2 Pollina

Nel caso venga utilizzato il sistema di interrimento delle carcasse, la pollina, può essere riposta nella stessa fossa e ricoperta con terra come indicato al punto 5.4a.

Se la quantità di pollina da smaltire è particolarmente elevata questa va mantenuta in loco, ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata per il tempo necessario all'inattivazione del virus, come riportato al punto 7.2, tempo minimo necessario per il processo di autosterilizzazione.

La lettiera può altresì essere raccolta in fosse a cielo aperto, ricoperte con un telo impermeabile e stoccata (punto 7.2).

6.3 Uova, derivati delle uova

Nel caso di interrimento possono essere infossate alla stessa stregua delle carcasse, altrimenti inviate ad impianti per la termodistruzione per rifiuti ad "alto rischio" (D.Lgs. 508/92).

6.4 Paglia

Le balle devono essere disinfettate superficialmente una a una con soluzione di idoneo disinfettante, quindi vanno accatastate e ricoperte con un telo. La decontaminazione prevede un tempo di stoccaggio pari a 42 giorni.

Per motivi di tempo può essere conveniente procedere alla distruzione di tali materiali mediante trasporto ad inceneritori con le stesse modalità previste per il trasporto di carcasse infette.

6.5 Mangimi

I mangimi presenti in allevamento devono essere stoccati in un locale e trattati con vapori di formolo e/o trasportati mediante camion ermeticamente chiusi ad un inceneritore, usando le stesse precauzioni che per il trasporto degli animali infetti. I silos non ancora utilizzati vanno irrorati esternamente con idoneo disinfettante e tenuti chiusi fino al termine del periodo di fermo dell'allevamento.

Nel caso in cui siano già stati aperti vanno svuotati e decontaminati internamente con vapori di formolo, il loro contenuto va trasportato all'inceneritore con le stesse modalità sopradescritte.

7 DISINFEZIONI TERMINATO L'ABBATTIMENTO

7.1 Prima fase

Le procedure che devono essere applicate per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti sono riportate al successivo punto 7.2.

Si sottolinea in particolare che:

- devono essere disinfettati in maniera idonea tutti i locali annessi, fisicamente o funzionalmente, all'allevamento o capannone (incubatoio, stanza raccolta uova e carrelli, locale per il selezionamento ed imballaggio delle uova, impianti di pasteurizzazione), oltre ai mezzi di trasporto aziendali per le movimentazioni di animali vivi o uova da cova o da consumo, mangime ed altro;
- la pulizia dei muri, pavimenti e soffitti deve essere operata in maniera scrupolosa, raschiando tutte le incrostazioni fecali, rimuovendo e distruggendo ogni struttura non disinfettabile, in maniera di preparare superfici che siano realmente disinfettabili;
- i pavimenti e i muri dei ricoveri devono essere lavati con idonea soluzione disinfettante, le strutture in ferro possono essere decontaminate mediante calore e, se l'operazione non risulta rischiosa, si possono esporre ad una fiamma;

- anche gli esterni devono essere lavati con soluzione disinfettante, previa pulizia accurata con asportazione di ogni residuo organico presente;
 - le aree cortilive non cementate vanno irrorate con analoga soluzione disinfettante più volte. Tutti gli attrezzi e macchinari presenti in azienda devono essere radunati, scrupolosamente puliti e disinfettati. Terminata questa fase si irrora i capannoni, le aree cortilive, etc. con idoneo disinfettante;
 - la cisterna dell'acqua, le tubature, le canalette e gli abbeveratoi devono essere disinfettati mediante una soluzione disinfettante idonea e la soluzione deve rimanere nelle strutture da disinfettare per almeno 48 ore;
 - il silos del mangime deve essere svuotato e sbattuto per fare cadere i residui di mangime quindi lavato dall'alto con idropulitrice ad acqua calda e successivamente fumigato. Le mangiatoie e le gabbie devono essere smontate lavate con idropulitrice e successivamente disinfettate;
 - una stazione mobile di disinfezione deve rimanere all'entrata dell'allevamento fino al termine di tutte le fasi di disinfezione, per garantire che chiunque acceda nell'allevamento, provvisto di autorizzazione, sia sottoposto alle necessarie disinfezioni.
- Il personale deve continuare ad agire come nelle fasi di abbattimento.
I locali puliti e disinfettati possono poi essere sottoposti a fumigazione.
Dopo 15 giorni ripetere la fumigazione e le operazioni di disinfezione degli impianti di distribuzione di acqua e mangime.

7.2 Procedura per la pulizia e la disinfezione di un'azienda infetta (Allegato II DPR 657/96)

I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI

- a) Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con un disinfettante approvato conformemente all'articolo 11.*
- b) Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avesse potuto contaminare gli edifici, i cortili, gli utensili, ecc., deve essere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse.*
- c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore.*

II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE

- a) Il grasso ed il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua.*
- b) Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.*
- c) Dopo sette giorni, i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.*
- d) Il concime e le lettiere usate devono essere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus. Questo metodo deve comprendere almeno una delle procedure seguenti:*
 - i) essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70°C;*
 - ii) essere seppelliti ad una profondità tale da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano;*

iii) essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo che raggiungano una temperatura di 20°C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano.

7.3 Principali disinfettanti idonei nei confronti del virus della malattia di Newcastle

1. Ipoclorito di sodio : soluzione al 2% di cloro attivo.
Disinfezione attrezzature, strutture ed utensili zootecnici.
2. Sali quaternari d'ammonio : soluzione al 4%.
Irrorazione pareti interne ed esterne, aspersione pavimenti, oggetti, attrezzature ed utensili.
3. Complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensensulfonato + sodio esametfosfato : soluzione all'1%.
Irrorazione strutture interne e disinfezione attrezzature, oggetti e utensili.
4. Idrato di calcio (latte di calce): soluzione al 3%.
Aspersione pareti e pavimenti dopo lavaggio e disinfezione preliminare.
5. Acido cresilico: soluzione al 2.2%.
Aspersione pavimenti.
6. Fenoli sintetici : soluzione al 2%.
Aspersione pavimenti.
7. Formalina + permanganato.
Fumigazione di ambienti chiusi.

8 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

Occorre in premessa, sottolineare la necessità che le prescrizioni sancite dal DPR 657/96, siano inserite, nella loro totalità nei provvedimenti locali, al fine di evitare difformità di comportamenti nei diversi focolai.

Come già espresso in premessa, copia dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza debbono essere inviati, con la massima sollecitudine, da parte delle autorità sanitarie competenti, al Ministero della Sanità - dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nonché a tutte le regioni e province autonome.

Si ricorda che tutti i provvedimenti dell'autorità sanitaria locale dovranno essere notificati tramite messo comunale che deve rispettare, nei limiti del possibile, le misure di prevenzione sanitaria.

8.1 Zona di protezione

La materia relativa alla zona di protezione ed alla zona di sorveglianza è attualmente disciplinata dall'art. 9 del DPR 15/11/96 n. 657

“1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia nei volatili è ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 chilometri all'interno di una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 chilometri; la

delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

Una volta tracciato sulla carta topografica il cerchio di 3 Km di raggio occorre che sul terreno venga correlata la linea geometrica ideale tracciata alla presenza di autostrade e strade, corsi d'acqua, ferrovie, barriere naturali, punti particolari di individuazione come ponti, strutture fisse ed altri elementi di riferimento che debbono essere riportati con dovizia di particolari nelle apposite ordinanze. Anche i rilievi epidemiologici relativi al potenziale rischio di diffusione dell'infezione devono essere presi in considerazione.

I parametri in base ai quali viene tracciata la zona di protezione, eventualmente superiore ai 3 Km di raggio, sono:

- densità di popolazione avicola;
- rilievi di contatti diretti ed indiretti (altri allevamenti, commercianti, mercati, etc.);
- autosufficienza nei servizi (macello, stabilimenti di trasformazione, etc.).

2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possono essere tenuti isolati;

d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona; è vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;

f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;

g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione;

h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera f), può autorizzare il trasporto di :

a) volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non è possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza è

autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza. L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

4. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

8.2 Zona di sorveglianza

Analogamente alla zona di protezione viene delimitata la zona di sorveglianza con raggio minimo di 10 km, comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza malattia di Newcastle:

"6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.558 e successive modifiche;

d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;

e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili;

f) divieto di fiere, mercati, esposizioni di raduni di volatili o altri uccelli;

g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b) divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

8. *Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata con ricorso alla procedura comunitaria.*

9. *Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che il focolaio è dovuto ad una infezione che non presenta alcuna estensione, la dimensione delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata di applicazione delle relative misure possono essere ridotte con ricorso alla procedura comunitaria.*”

8.3 Prove rapide per individuare gli anticorpi dei virus della malattia di Newcastle (Allegato III, cap. 4, comma 2, lettera a), DPR 657/96)

“Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di venti capi e da venti esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova.”

8.4 Prelievo di tamponi cloacali in allevamenti a rischio di infezione

Prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili se il branco è costituito da meno di 30 soggetti e da 30 esemplari per branchi più numerosi (in tal modo si ha una probabilità del 95% di individuare almeno un capo positivo se la prevalenza di escretori fecali di virus è $\geq 0,1$). I tamponi, dopo il prelievo, devono essere immersi in idoneo terreno di trasporto in dotazione al veterinario IZS (kit n° 2).

ALLEGATI

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto nato
a il e
residente in
presente, in data odierna, in qualità di
nell'allevamento del Sig.
nel quale è stato riscontrato un sospetto di
s'impegna a non venire in contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole per i prossimi 7
giorni, nonché a lavare e disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati, possibile veicolo di
contagio.

Data

Firma

.....

FAC-SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO

COMUNE DI ORDINANZA N.

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle nell'allevamento di proprietà del Sig. sito in questo Comune, via N.....;
- vista la comunicazione del Coordinatore del servizio veterinario assunta al prot. Municipale n. del
- visto il DPR n. 657 del 15.11.96, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

il sequestro dell'allevamento del Sig.
 nato a il e residente in Via.....
 N. Comune Prov.

DISPONE

- l'immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda (*specificare numero e specie di animali presenti*) e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti e di tutte le uova;
- distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come mangime, lettiera o letame;
- individuazione, per quanto possibile e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;
- la distruzione deve avvenire mediante previa disinfezione;
- effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui ai punti precedenti, della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti, nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato;
- divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con il servizio veterinario dell'ASL n. di

Il servizio veterinario competente per territorio e il comando di polizia municipale, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Luogo li

Il Sindaco

FAC-SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data, con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle in un allevamento sito in questo Comune;
- vista la propria ordinanza n. del relativa a provvedimenti urgenti di profilassi e polizia veterinaria contro la malattia di Newcastle;
- visto il DPR n. 657 del 15.11.96 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia Newcastle";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il DPR del 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- visto il T.U.LL.SS. approvato con il RD 27.7.43, n. 1265;
- vista la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, anche una zona di protezione del raggio di tre chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

O R D I N A

1. E' dichiarata zona di protezione da malattia di Newcastle il territorio del Comune di
2. La zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI PROTEZIONE DA MALATTIA DI NEWCASTLE".
3. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
 - a) esecuzione, a cura del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. di, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
 - b) visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
 - c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
 - d) disinfezione degli ingressi e delle uscite delle aziende;
 - e) vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
 - f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;
 - g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 comma 3 e 4;
 - h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
 - i) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.
4. Il servizio veterinario dell'ASL n. di, in deroga al divieto di cui sopra, può autorizzare il trasporto:

- a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 657/96 art. 9 comma 3 lettera a), e successive modifiche;
 - b) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;
 - c) di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.
5. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.
6. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del Comune di e sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ASL n. di, alla Stazione dei Carabinieri di, alle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e al servizio veterinario dell'ASL n, per la vigilanza di competenza.

Luogoli

Il Sindaco

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Accertata l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle avvenuto in un allevamento situato nel Comune di

- vista la Deliberazione n..... del, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;
 - visto il Decreto, del....., con il quale è stato costituito il gruppo operativo regionale (G.O.R.) per le emergenze veterinarie;
 - vista la nota del dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede in con la quale si comunicava l'avvenuto isolamento di virus della malattia di Newcastle, avvenuto in un allevamento situato in del Comune di ;
 - vista la Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
 - visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;
 - visto il DPR n. 657 del 15 novembre 1996;
- Su proposta del.....:

DECRETA

Art. 1:

- E' dichiarata "zona di sorveglianza" per la malattia di Newcastle parte del territorio del Comune di così delimitato:

Nella zona di sorveglianza, che sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI SORVEGLIANZA DA MALATTIA DI NEWCASTLE", si applicano le seguenti misure:

- Esecuzione, a cura del servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per territorio, coadiuvate dalla Polizia Municipale, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- DIVIETO di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
- DIVIETO di uscita dei volatili dalla zona di sorveglianza, per i primi quindici giorni, tranne i casi in cui sono trasportati direttamente in un macello individuato dalla autorità competente previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti; le carni di tali volatili dovranno essere bollate ai sensi dell'art. 5 comma 1° del DPR n. 558 del 30/12/1992 e successive modifiche;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio individuato dalla autorità competente previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
- DIVIETO di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
- E' VIETATA la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- E' VIETATA l'introduzione e l'immissione, nel territorio di selvaggina cacciabile.

I servizi veterinari delle ASL della regione/provincia autonoma di sono invitati ad intensificare la sorveglianza sul commercio degli animali sensibili alla malattia di Newcastle.

Art. 3

Le misure di cui sopra restano in vigore per trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Art. 4

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso a tutte le Amministrazioni per competenza e sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione/provincia autonoma

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

SPECIE PRESENTI E CONSISTENZA (al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica):

- Polli** Carne N° Uova cova N° Uova consumo N°
- Tacchini** Carne N° Uova cova N°
- Faraone** Carne N° Uova cova N°
- Anatre** Carne N° Uova cova N°
- Piccioni** Carne N° Uova cova N°
- Fagiani** Ripopolamento Uova cova N°
- Oche** N°
- Quaglie** N°
- Pernici** N°

- Uccelli tenuti in cattività** Specie..... N°
- Specie..... N°
- Specie..... N°
- Specie..... N°

Altro

Data accasamento	N. capi accasati	Sesso	Età in settimane (alla data odierna)

Incubatoio di provenienza:

Incubatoio aziendale NO SI

Ditta Via N.

Comune Prov. Codice

N. Telefono N. Fax

Operazioni di debeccaggio: Data.../.../.....

PERSONALE CHE L'HA EFFETTUATO:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note.....

TIPOLOGIA RICOVERI

Capannoni NO SI N°

Tunnel NO SI N°

Tipo ventilazione: Naturale
Naturale con agitatori.....
Forzata

Allevamento all'aperto NO SI mq.

Presenza reti antipassero: NO SI

Possibilità di contatto tra animali dell'allevamento e uccelli:

Selvatici NO SI Specie
.....
.....

Sinantropici NO SI Specie
.....
.....

Specie in cattività NO SI Specie
.....
.....


Presenza nelle aree in prossimità dell'allevamento di:

stagni NO SI
laghetti NO SI
altre fonti d'acqua NO SI (specificare)

Altre specie NO SI (specificare)

Note
.....

Disegnare schematicamente una mappa relativa alla disposizione dei vari locali di allevamento, segnando al loro interno la distribuzione dei diversi gruppi di animali.
Disegnare vie comunicazione confinanti



MOVIMENTO DI VOLATILI

Introduzione di volatili da altri allevamenti/incubatoi NO SI

(Nei 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Nome Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Introduzione di volatili da fiere mercati esposizioni

NO SI

(Nei 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Uscita di volatili/uova verso altri allevamenti, incubatoi, macelli NO SI

(nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Uscita di volatili per partecipazione a fiere mercati esposizioni NO SI

(nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

MOVIMENTO DI PERSONENO SI

Possibile **introduzione o diffusione dell'infezione** per via indiretta nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data di sequestro dell'azienda

Data / / Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato:

.....Data / /

Data / / Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato:

.....Data / /

Data / / Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato:

.....Data / /

Allevamento precedentemente visitato:Data.....

Data / / Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato:

.....Data / /

CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI NO SI

(mezzi di trasporto in comune con altre aziende; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina ecc.)

NB: Considerare il periodo fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda

Data contatto .../.../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../...

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../...

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../...

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto .../.../...

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTI

Tipo alimento

prodotto in azienda:
 utilizzo di intrugli NO SI
 provenienza intrugli:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....

acquistato:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....
date acquisti (ultimi 15 giorni)
.....
.....
.....
.....

--

Tipo alimento

prodotto in azienda:
 utilizzo di intrugli NO SI
 provenienza intrugli:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....

acquistato:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....
date acquisti (ultimi 15 giorni)
.....
.....
.....
.....

--

Tipo alimento

prodotto in azienda:
 utilizzo di intrugli NO SI
 provenienza intrugli:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....

acquistato:
Ditta Comune
Prov. Tel.
.....
date acquisti (ultimi 15 giorni)
.....
.....
.....
.....

--

ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI DELLO STESSO PROPRIETARIO NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

ALLEVAMENTI AVICOLI UBICATI IN PROSSIMITÀ DEL FOCOLAIO NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

ANAMNESI PATOLOGICA

TABELLA DI MORTALITA' AZIENDALE

NB: indicare i dati di mortalità riferiti alle 6 settimane precedenti l'inizio dei sintomi clinici

SETTIMANA		N. MORTI
DAL	AL	

Note:

.....

.....

.....

Data Inizio sintomatologia clinica riferibile a malattia di Newcastle /...../.....

Sintomi osservati dal proprietario

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Intervento del veterinario aziendale NO SI Data/...../.....

SPECIE	TOTALE VOLATILI al momento del sequestro (Vivi e morti)	Di cui AMMALATI al momento del sequestro	Di cui MORTI al momento del sequestro	N. ABBATTUTI

(NB: tali dati devono riferirsi esclusivamente a quanto rilevato al momento del sopralluogo per il sequestro dell'azienda, con specifico riferimento ai dati di morbilità e mortalità relativi alla patologia in atto)

INTERVENTI VACCINALI

Effettuazione di piani vaccinali in azienda NO SI

Data vaccinazione	Tipo vaccinazione (1)	Nome commerciale	Via di somministrazione

(1) indicare se spento o vivo attenuato

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note

INTERVENTI TERAPEUTICI

Effettuazione di interventi terapeutici negli ultimi 15 giorni: NO SI

Data inizio terapia	Data fine terapia	Tipo Farmaco	Nome commerciale	Via di somministrazione

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note

ESAME CLINICO

- Depressione sensoriale
- Anoressia
- Sintomatologia respiratoria: *lieve*
grave
- Diarrea
- Torcicollo
- Andatura barcollante
- Paralisi
- Calo o arresto della ovodeposizione
- Uova
Fragili/senza guscio
Decolorate

Altro

ESAME ANATOMO-PATOLOGICO

- Corizza e/o sinusite catarrale
- Tracheite : *catarrale*
emorragica
- Emorragie *stomaco ghiandolare*
intestino
ciechi
follicoli ovarici
- Enterite *catarrale*
emorragica
difteroide

Altro

OSSERVAZIONI

.....
.....
.....

FIRMA

.....

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEMA TECNICA PER IL PRELIEVO DI ORGANI E/O TAMPONI CLOACALI PER ESAME VIROLOGICO

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

- 1) Sia presente sintomatologia clinica apparente
- 2) Vi sia mortalità elevata in atto

**Il prelievo di organi deve essere effettuato da soggetti agonizzanti o con malattia acuta in atto
Devono essere prelevati 20 tamponi cloacali per azienda esclusivamente da animali ammalati**

Specie	Organi da prelevare	Tempi per isolamento	Tipizzazione preliminare	Tipizzazione completa (ICPI)
Tacchino	Polmone, trachea, intestino	4gg (min) se positivo 21gg (max) se negativo	Tipizzazione preliminare con mAb (3gg dall'isolamento)	10 gg dall'isolamento
Pollo	Polmone trachea intestino	cs	cs	cs
Anatra	intestino o tamponi cloacali	cs	cs	cs
Piccioni	Intestino o cervello	cs	cs	cs
Faraona	Intestino, milza polmone e trachea	cs	cs	cs

cs= come sopra

Nota bene:

- I tamponi cloacali devono essere immersi e trasportati in soluzione PBS antibiotata (da richiedere alla Sezione Diagnostica dell'IZS)
- I campioni di organi o pool di organi dello stesso apparato possono essere messi all'interno dello stesso barattolo o sacchetto (non mescolare organi appartenenti ad apparati diversi nello stesso contenitore)
- I pool di organi devono essere dello stesso apparato
- I campioni devono essere conservati refrigerati a +4°C oppure congelati a -20°C ed inviati in laboratorio entro 24 ore dal prelievo

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEMA TECNICA PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI SIERO PER RICERCA ANTICORPI

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

- 1) **Non sia presente sintomatologia clinica apparente**
- 2) **Siano trascorse più di due settimane dall'inizio dei sintomi clinici o dal picco di mortalità in azienda**
- 3) **Qualora in aziende fossero presenti le "sentinelle" non vaccinate si consiglia di prelevare i campioni di sangue da questi soggetti**

Devono essere prelevati 20 campioni di siero per azienda

Specie	Prova	Tempi medi	tipo risposta
Tutte	Inibizione dell'emoagglutinazione	72 ore	Titolo

Nota bene:

- Per la prova di inibizione dell'emoagglutinazione un campione è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 1:16 (utilizzo di 4 unità emoagglutinanti) in animali NON vaccinati
- E' sempre opportuno effettuare campioni di siero acuto e siero convalescente (non necessariamente dagli stessi soggetti) per evidenziare una eventuale sieroconversione.

MALATTIA DI NEWCASTLE**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

REGIONE _____ PROVINCIA _____ ASL N. _____ N. Prot. ASL _____

Veterinario prelevatore _____ Recapito telefonico _____ Fax _____
 Data prelievo ___/___/___ Sez. IZS competente per territorio: _____
 N° registro IZS _____ Fax n. _____ Tel. n. _____

DATI ANAGRAFICI ALLEVAMENTO

Proprietario/ragione sociale _____
 Codice aziendale (da riportare obbligatoriamente) _____
 Comune _____ Via/Loc. _____ Prov. _____
 Ditta Soccidante _____
 Tip. allevamento: industriale rurale svezzatore rivenditore altro _____

SPECIE ED INDIRIZZO PRODUTTIVO

<input type="checkbox"/> Broiler	n. _____	<input type="checkbox"/> Polli riprod.	n. _____	<input type="checkbox"/> Ovaiole legg.	n. _____
<input type="checkbox"/> Tacch. carne	n. _____	<input type="checkbox"/> Tacch. riprod.	n. _____	<input type="checkbox"/> Faraone	n. _____
<input type="checkbox"/> Oche	n. _____	<input type="checkbox"/> Anatre	n. _____	<input type="checkbox"/> Quaglie	n. _____
<input type="checkbox"/> Fagiani	n. _____	<input type="checkbox"/> Capponi	n. _____	<input type="checkbox"/> Galletti	n. _____
<input type="checkbox"/> Altro	_____				n. _____

Data accasamento ___/___/___ Sesso M F misto

CAUSALE PRELIEVO

Sospetto focolaio data sospetto _____
 Focolaio confermato
 Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

 Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

 Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

MONITORAGGI

Monitoraggio al macello
 Visita per movimentazione animali
 Altro _____

LUOGO PRELIEVO

<input type="checkbox"/> In allevamento
<input type="checkbox"/> Al macello:
Denominazione stabilimento macellazione _____ cod. _____
Comune. _____ Prov. _____ ASL _____
<input type="checkbox"/> Altro _____

ANAMNESI CLINICA

Specie animale	Data inizio sintomi	Sintomi	% mortalità	dal/al
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI

N. capannone	SPECIE ANIMALE	TIPO MATERIALE PRELEVATO	N campioni	Tipo ricerca	
				Anticorpi	Virus
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE: _____

Timbro e firma del veterinario